

N. 20 Reg. Circolari
2009



09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. <u>2004/E</u> - <u>3 APR. 2009</u>		
UOR <u>AM.GG.</u>	CC	RUO <u>SABA</u>
Funzione <u>3</u>	Macroattività <u>2</u>	Attività <u>1</u>
Fascicolo <u>INF. E RU.</u>	Sottofascicoli <u>CIRCOLARE</u>	

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668853079 - fax 0668897523



Fasc. n. 016.001.002-44

Roma, 2 aprile 2009

Ai Sigg. Presidenti di Corte di Appello
Loro Sedi

V. In Cagliari, addì 3 APR. 2009
Il Procuratore Generale
Ettore Angeli

Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
Loro Sedi

e, p.c., Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
Roma

Oggetto: Indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari. Articolo 3 bis del decreto legge 2 ottobre 2008 n. 151, convertito in legge 28 novembre 2008 n. 186.

L'art. 3 bis del decreto legge 2 ottobre 2008 n. 151, convertito in legge 28 novembre 2008 n. 186, ha modificato l'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 372, stabilendo nuovi criteri per la corresponsione delle indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari.

Al fine di risolvere alcune questioni interpretative poste dagli uffici e di assicurare una corretta ed uniforme applicazione della legge, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

o o o o o

V. 3/4/09
francini

Per quanto riguarda i giudici onorari di tribunale, il nuovo testo del comma 1 dell'art. 4 prevede la liquidazione di un'indennità giornaliera, pari a 98 euro, in ragione delle attività di udienza prestate nello stesso giorno entro le cinque ore. La legge si riferisce all'impegno lavorativo complessivamente considerato, indipendentemente dalla natura dei procedimenti trattati e dal numero di udienze tenute (assegnate tabellarmente o in sostituzione di altro magistrato). L'ulteriore indennità, infatti, prevista dal successivo comma 1 bis, potrà essere corrisposta soltanto ove *"il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 (consistente, quindi, anche in più udienze ciascuna delle quali inferiore alle cinque ore) superi le cinque ore"*.

Nel sistema della nuova legge, in definitiva, ai fini della corresponsione dell'ulteriore indennità, non ha più alcun rilievo il numero di udienze tenute, bensì unicamente la durata degli impegni giornalieri di udienza complessivamente considerati.

In relazione a taluni quesiti posti, sempre in base al chiaro dettato normativo, deve affermarsi che l'ulteriore indennità va corrisposta sin dal primo minuto successivo alle cinque ore.

o o o o o

Si rammenta, inoltre, che per la fissazione delle udienze straordinarie in giorni diversi da quelli indicati nelle tabelle è necessario che le stesse siano espressamente ritenute indispensabili dal Presidente del Tribunale, con apposito provvedimento, in considerazione delle esigenze dell'ufficio.

o o o o o

L'inequivocabile testo normativo rende manifesta la scelta del legislatore di non riconoscere alcuna indennità per le attività del giudice onorario diverse dall'udienza (pubblica o camerale). Restano escluse dalla corresponsione dell'indennità, pertanto, le attività di mera redazione di sentenze e provvedimenti e di mero studio degli atti.

o o o o o

Il comma 2 ter dell'art. 4 stabilisce, ai fini della liquidazione della ulteriore indennità di udienza, che la durata della stessa debba essere rilevata dai rispettivi verbali.

Al riguardo, per il calcolo della durata dell'impegno giornaliero di udienza, occorre far riferimento esclusivamente all'orario iniziale e finale indicato nei verbali redatti nel corso dell'udienza.

Potrà tenersi conto dell'orario di inizio della trattazione del primo processo e dell'orario di conclusione dell'ultimo processo, rilevati dai rispettivi verbali. Non potrà tenersi conto, evidentemente, del tempo in cui il giudice abbia disposto eventuali sospensioni dell'attività di udienza, risultanti da verbale, con rifissazione ad orario definito ed allontanamento del giudice e delle parti.

Per le udienze civili, in alternativa, potrà tenersi conto degli orari d'apertura e di chiusura dell'udienza attestati sul ruolo d'udienza (art. 30, n. 7, disp. att. c.p.c. e D.M. 1.12.2001). Naturalmente, sul ruolo andrà riportato l'orario effettivo di apertura dell'udienza e non quello previsto tabellarmente.

Ai fini della liquidazione dell'indennità dovrà essere prodotta attestazione del cancelliere contenente gli elementi necessari per la determinazione della durata dell'impegno giornaliero di udienza, come sopra indicati. I capi degli uffici, ove ritengano, potranno richiedere copia dei verbali da cui tali elementi risultino.

Alla luce della chiara indicazione del testo normativo, che fa riferimento alla durata delle sole "attività d'udienza", resta escluso dal computo dell'impegno lavorativo il tempo impiegato dai magistrati onorari per raggiungere la sede dell'udienza stessa (sede del Tribunale o sedi distaccate).

Tali disposizioni, comprese quelle inerenti alle modalità di rilevazione sopra indicate, si applicano anche agli Esperti del Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 66, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, T.U. sulle spese di giustizia, il quale rinvia alla disciplina prevista per i giudici onorari di tribunale. Anche in tali casi non potranno essere corrisposte indennità al di fuori di quelle dovute per le attività di udienza civile e penale.

Per quanto riguarda i vice procuratori onorari, il comma 2 del citato art. 4 prevede la liquidazione di una indennità giornaliera, pari a 98 euro, in ragione della partecipazione ad una o più udienze e di ogni altra attività delegata diversa dall'udienza, prestate nello stesso giorno entro le cinque ore, anche se svolte cumulativamente.

Il comma 2 bis dello stesso art. 4, prevede, inoltre, anche per i vice procuratori onorari, *"un'ulteriore indennità di euro 98, ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere"*.

In base alle disposizioni sopra richiamate, l'impegno lavorativo giornaliero dei vice procuratori onorari e la durata dello stesso, ai fini della corresponsione delle indennità, dovrà essere complessivamente considerato per le attività giornaliere di udienza e per quelle diverse dall'udienza. Spetterà, quindi, una sola indennità qualora l'attività di udienza e quella diversa dall'udienza, svolte nello stesso giorno e sommate tra loro, non superino le cinque ore.

Ai fini della rilevazione della durata dell'udienza, sono previste le medesime modalità stabilite per l'attività dei giudici onorari di tribunale. Al riguardo, si rinvia a quanto detto sopra per questi ultimi.

Si precisa che per i vice procuratori onorari il complessivo impegno lavorativo delle attività di udienza comprende anche i relativi tempi di ritiro del giudice in camera di consiglio. Ciò in considerazione del fatto che durante la camera di consiglio la presenza del vice procuratore onorario è prevista dalla legge per l'esercizio dei poteri di disciplina dell'udienza. Anche tale attività è, quindi, compresa nell'impegno lavorativo della partecipazione all'udienza.

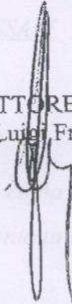
Per quanto attiene all'attività diversa dalla partecipazione alle udienze, prevista dal comma 2, lett. b), dell'art. 4, la durata dell'impegno lavorativo deve essere rilevata, a norma del comma 2 ter, dal Procuratore della Repubblica, con le modalità che riterrà più opportuno adottare.

In relazione ad alcuni quesiti posti, si precisa che rientrano nell'ambito dei poteri organizzativi e direttivi del capo dell'ufficio le disposizioni circa la presenza in ufficio dei vice procuratori onorari e la durata della stessa per l'espletamento di attività diverse dall'udienza, adottate anche in considerazione di esigenze d'ufficio relative alla disponibilità di locali e di personale amministrativo.

o o o o o

Le SS.LL. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota a tutti gli Uffici giudicanti e requirenti del distretto.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Frunzio



0668897523
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE
12/04/2009
UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE